



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11219 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Fiammetta Tamaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Stella Richter e Francesca Colaleo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Stella Richter in Roma, v.le G. Mazzini, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche, in persona del Ministro in carica; Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura, generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Cineca;

nei confronti di

Federico Pica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso principale

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2013/2014 (c.d. "bonus voto di maturità") e tutti gli atti

nell'epigrafe del ricorso, in conseguenza dei quali, stante la mancata applicazione di ulteriori 8 punti per il c.d. "bonus maturità", è risultata in posizione utile nella prima graduatoria nazionale per l'ammissione al corso di studi in oggetto esclusivamente con riferimento all'Università del Molise (indicata come ultima scelta).

del decreto MIUR 29 novembre 2013, n. 986 recante "Definizione delle procedure di applicazione dell'articolo 20 del d.l. n. 104/2013 convertito in legge 128/2013" se da intendersi non consentire lo scorrimento della nuova graduatoria predisposta dal Ministero, nonché del nuovo provvedimento adottato in data 18 dicembre 2013 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca successivamente all'art. 20, comma 1 bis della legge n. 128/2013, con il quale è stato valutato il punteggio previsto per la valutazione del percorso scolastico, nella parte in cui la ricorrente non è stata collocata nella graduatoria nazionale in posizione utile per l'ammissione e iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Trieste;

e del provvedimento con il quale l'Università degli Studi di Trieste non ha inserito la ricorrente fra i candidati idonei a essere immatricolati presso la stessa Università, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente e per l'accertamento del danno già causato alla ricorrente dalla illegittima condotta dell'amministrazione e dei suoi rappresentanti e conseguentemente per la condanna dell'Amministrazione altresì al risarcimento del danno per equivalente.

e, con motivi aggiunti notificati il 7 febbraio 2014, degli atti e dei comportamenti del MIUR e dell'Università degli Studi di Trieste, i quali non hanno permesso alla ricorrente di immatricolarsi presso la citata Università;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Trieste;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La presente controversia può essere decisa con sentenza succintamente motivata, ex art.74 c.p.a, essendo manifestamente fondata, come da analoghi precedenti della Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (ex multis: sentenza n.11156/2014 depositata in data 6 novembre 2014).

Con il ricorso e con i motivi aggiunti in epigrafe, la ricorrente ha infatti impugnato deducendone l'illegittimità sotto vari profili- la graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2013/2014 (c.d. "bonus voto di maturità") e tutti gli atti nell'epigrafe del ricorso, in conseguenza dei quali, con il punteggio di 40,60, stante la mancata applicazione di ulteriori 8 punti per il c.d. "bonus maturità", è risultata in posizione utile nella prima graduatoria nazionale per l'ammissione al corso di studi in oggetto esclusivamente con riferimento all'Università del Molise (indicata come ultima scelta).

Con ordinanza n.5074 del 20.12.2013, la ricorrente è stata immatricolata con riserva al corso di laurea presso la sede richiesta.

La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, e con decreto n.651 del 12 febbraio 2014, confermato da successiva ordinanza cautelare, la ricorrente è stata ammessa in via cautelare alla frequenza del corso presso l'Università di Trieste.

Con memoria depositata in giudizio in data 22.12.2014, il difensore di parte ricorrente ha evidenziato che la Sig.na Tamaro ha sostenuto e superato tutti gli esami previsti per il primo anno accademico ed è attualmente utilmente iscritta al secondo anno del corso di laurea.

Pertanto, ha chiesto " la stabilizzazione delle posizioni giuridiche scaturite a seguito dell'accolta sospensiva", argomentando sulla base di analogo principio pacificamente applicato in casi identici a quello oggi in esame dalla giurisprudenza di 1° e 2° grado e, da ultimo, dal Consiglio di Stato, sez.VI, con sentenza 2298 del 06.05.2014.

Il ricorso pertanto è stato trattenuto in decisione in forma semplificata alla pubblica

udienza del 29 gennaio 2015.

In via preliminare, il Collegio rileva l'inapplicabilità, a rigore, nella fattispecie in esame, del c.d. "principio di stabilizzazione", di cui all'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 115 del 2005, convertito con legge n. 168/2005, secondo cui "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela", benché indubbiamente possa riconoscersi un analogo legittimo affidamento da parte della ricorrente, ammessa a frequentare in sovrannumero la facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Trieste in virtù della posizione conseguita nella graduatoria generale di ammissione al corso di laurea in questione, senza che l'Amministrazione abbia eccepito difficoltà organizzative o l'inadeguatezza della ricorrente, con conseguente acquisizione della posizione ambita.

Tuttavia, in mancanza di espressa dichiarazione volta alla sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio ritiene di affrontare la questione nel merito, che vede il ricorso è i motivi comunque fondati, per le argomentazioni esposte da numerosi precedenti della Sezione, da cui non vi è ragione di discostarsi.

In particolare, con riferimento alla graduatoria del 30 settembre 2013, il Collegio ha già evidenziato come – secondo un principio elaborato nel settore degli appalti, ma applicabile anche alla procedura di concorso in esame- la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando – nel caso in esame, dell'art.7 comma 2 lett.b- atteso che questo costituisce la lex specialis del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela. Ciò, anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che

anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (Cons. Stato Sez. V, 28-04-2014, n. 2201; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14-09-2012, n. 2343; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 30-07-2012, n. 1544 e, in materia specifica di concorsi pubblici, Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2003, n.754).

Tale principio trova, nel caso in esame, applicazione emblematica, considerato che il c.d. "Bonus Maturità", previsto dalla normativa vigente al momento della presentazione delle domande dei candidati, è stato dapprima eliminato con decretazione d'urgenza in corso di svolgimento delle prove preselettive e quindi prontamente reintrodotta in sede di conversione del decreto – legge ma con modalità tali da consentire, nella sostanza, la contestuale vigenza di due distinte graduatorie: la prima, del 30 settembre 2013, formulata secondo i soli punteggi riportati nei test preselettivi; la seconda, quella del 18 dicembre 2013, formulata tenendo conto del punteggio complessivo test + bonus maturità, senza che ciò comportasse, tuttavia, la modificazione della posizione già conseguita dagli interessati nella prima graduatoria.

Ciò, nei fatti, ha determinato una sostanziale disparità di trattamento in quanto gli stessi candidati che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, ... e che, in assenza dell'abrogazione del Bonus, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi, a seguito della formulazione della nuova graduatoria, che ha correttamente previsto una graduatoria formulata tenendosi conto e del punteggio dei test e di quello del percorso scolastico, si sono visti preclusa la possibilità di accedere al corso di studi al quale avrebbero potuto accedere ab origine, in quanto i relativi posti hanno continuato ad essere assegnati anche sulla base della graduatoria del 30 settembre 2013- che non è stata mai annullata in autotutela- peraltro con una soglia di accesso inferiore.

Sotto tale profilo, è stata censurata l'arbitrarietà del comportamento dell'amministrazione che, anche a fronte delle chiare indicazioni contenute nella riformulazione del richiamato art.20- secondo cui il MIUR avrebbe dovuto procedere ad assegnare agli aventi diritto, sulla base del punteggio complessivo ottenuto la sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria – invece previsti per la graduatoria del 30 settembre 2013 - secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, ciò che presupponeva se non l'annullamento in autotutela quantomeno una riformulazione “virtuale” della ridetta graduatoria ed in cui si tenesse conto della posizione di chi avrebbe dovuto esservi contemplato già ab origine - ha invece assegnato (e successivamente continuato a ripartire) i posti facendo riferimento a due distinte graduatorie, la prima soggetta a scorrimento e la seconda “rigida”, con evidente irragionevolezza nell'operato dell'amministrazione e violazione del principio di buon andamento pure dedotti da parte ricorrente.

Ciò è avvenuto anche nella fattispecie in esame.

Stante la fondatezza degli indicati motivi di censura, con assorbimento delle ulteriori doglianze proposte, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti e, per l'effetto, vanno annullate in parte qua le graduatorie impugnate e i conseguenti provvedimenti attuativi nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente il diritto alla immediata immatricolazione, in sovrannumero e senza pregiudizio dei terzi, alla sede indicata come prima opzione che avrebbe potuto ab origine conseguire con l'attribuzione, altresì, ab origine del “bonus maturità”.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati nella parte in

cui non attribuiscono alla ricorrente il diritto alla immediata immatricolazione nella sede indicata come prima scelta (Trieste), sulla base del punteggio calcolato con l'applicazione ab origine del c.d. "bonus maturità".

Condanna il MIUR a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA e Cpa, come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)